DISCIPLINA OPERATIVA CONCERNENTE PARTECIPAZIONI E PROVENTI DEL TESORO

Art. 4

Attività delle società di forestazione controllate dal Ministero del tesoro

Fino al termine delle operazioni di liquidazione, nei limiti delle risorse disponibili e, comunque, non oltre il trasferimento alle regioni dei contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, le societa' di forestazione, gia' controllate dalla societa' Finanziaria agricola meridionale (FINAM) S.p.a., in liquidazione, adempiono ai compiti di prevenzione degli incendi, di manutenzione, di custodia e di sorveglianza strettamente necessari per assicurare l'incolumita' delle persone e la conservazione del patrimonio boschivo e forestale. A fronte delle attivita' di cui al comma 1, nonche' per le esigenze finanziarie connesse alla liquidazione, possono essere utilizzati i fondi di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

Versione in vigore dal 10 marzo 1994, non più in vigore dal 9 maggio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro
Estremi	Decreto-legge 9 marzo 1994, n. 166
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-operativa-concernente-partecipazioni-e-proventi-del-tesoro-1994/art-4-attivita-delle-societa-di-forestazione-controllate-dal-ministero-del/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it